

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE

(INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv. 3 LGC/CdS)

Perché aspettare? L'inchiesta penale e quella amministrativa devono rispondere a domande diverse

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 23 settembre 2026

Numero: 192.26

Testo:

Due inchieste, due domande diverse

Il 16 settembre 2026 il Consiglio di Stato ha risposto alla nostra interpellanza «Segnalare non basta: chi riceve una segnalazione ha il dovere di agire», presentata dopo che la stampa aveva riferito di ripetute segnalazioni che sarebbero state rivolte nel corso degli anni alla Direzione della Scuola media di Giubiasco riguardo a comportamenti del docente arrestato nel marzo scorso.

Alle nostre domande su queste eventuali precedenti segnalazioni – quante fossero, quando fossero state formulate, a chi fossero state rivolte, se fossero state documentate e quale seguito fosse stato loro dato – il Consiglio di Stato ha spiegato di non poter ancora rispondere in modo completo.

Ha però precisato che prima dell'arresto del docente né la Direzione del DECS né la Sezione dell'insegnamento medio avevano ricevuto segnalazioni che lo riguardassero.

Ha inoltre annunciato che, una volta note le risultanze delle indagini penali, verrà avviata un'inchiesta amministrativa contro ignoti per accertare eventuali ulteriori responsabilità. È proprio su quest'ultimo punto che chiediamo un chiarimento.

L'inchiesta penale e l'inchiesta amministrativa non hanno lo stesso oggetto e non devono rispondere alle stesse domande.

L'inchiesta penale condotta dal Ministero pubblico deve accertare innanzitutto che cosa sia accaduto e se il docente abbia commesso reati: quali fatti possano essere provati, quando siano avvenuti, quali persone siano coinvolte e quali eventuali responsabilità penali ne derivino.

Su questo deve lavorare la Magistratura, con i propri strumenti e in piena autonomia.

L'inchiesta amministrativa annunciata dal Governo dovrebbe invece accertare un'altra cosa: come abbia funzionato l'istituzione.

Dovrebbe cioè chiarire se prima dell'arresto siano effettivamente giunte informazioni o segnalazioni alla Direzione della scuola; quando; a chi; che cosa riguardassero; come siano state gestite; se dovessero essere documentate o trasmesse ai superiori; se le procedure allora vigenti siano state rispettate e, in caso contrario, perché.

Sono domande diverse.

INTERROGAZIONE (INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv.3 LGC/CdS)

Per sapere, ad esempio, se nel 2022 o nel 2024 una persona abbia riferito un determinato comportamento alla Direzione, se esista una mail o un verbale, se vi sia stato un colloquio, chi ne fosse a conoscenza e se l'informazione sia stata o meno trasmessa alla Sezione dell'insegnamento medio, non sembra necessario sapere prima quale sarà l'esito del procedimento penale contro il docente.

Naturalmente le due inchieste possono incontrarsi. Alcune testimonianze o alcuni fatti potrebbero essere rilevanti per entrambe. In questi casi è necessario evitare qualsiasi interferenza con il procedimento penale e coordinare gli accertamenti con il Ministero pubblico. Se determinate audizioni o verifiche dovessero essere rinviate per non compromettere l'inchiesta penale, vi sarebbero evidenti ragioni per farlo.

Ma coordinare due accertamenti non significa necessariamente rinviare integralmente l'uno fino alla conclusione dell'altro.

Che cosa significa attendere le «risultanze»?

Vi è poi una seconda questione.

Il Consiglio di Stato ha parlato di avviare l'inchiesta amministrativa una volta note le «risultanze» dell'indagine penale.

Non è chiaro che cosa si intenda concretamente.

La conclusione dell'istruzione da parte del Ministero pubblico? Una decisione del procuratore pubblico? Un eventuale atto d'accusa? Una sentenza di primo grado? Oppure una decisione penale cresciuta in giudicato?

Non è una distinzione secondaria. Tra questi momenti può trascorrere un periodo considerevole.

Nel frattempo, rimarrebbe senza risposta proprio la questione sollevata dalla nostra precedente interpellanza: che cosa è accaduto alle eventuali segnalazioni prima che, nel marzo 2026, un'informazione arrivasse al DECS e fosse trasmessa al Ministero pubblico?

Non chiediamo naturalmente al Governo di svolgere accertamenti che possano interferire con il lavoro della Magistratura.

Chiediamo però di capire perché gli accertamenti che riguardano il funzionamento dell'Amministrazione e che possono essere svolti senza interferire con l'inchiesta penale debbano necessariamente attendere.

Anche perché il trascorrere del tempo non è neutro: documenti, messaggi e appunti devono essere conservati; le persone possono cambiare funzione o lasciare l'Amministrazione; i ricordi diventano meno precisi.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Che cosa intende esattamente il Consiglio di Stato quando afferma che l'inchiesta amministrativa sarà avviata una volta note le «risultanze» dell'inchiesta penale? A quale preciso momento procedurale si riferisce?
2. Su quale base giuridica oppure per quali concrete ragioni il Consiglio di Stato ritiene necessario attendere tali risultanze prima di avviare l'inchiesta amministrativa annunciata il 16 settembre?

INTERROGAZIONE (INTERPELLANZA trasformata in interrogazione - vedi art. 97 cpv.3 LGC/CdS)

3. Il Ministero pubblico ha chiesto al Consiglio di Stato o al DECS di non avviare, durante il procedimento penale, un'inchiesta amministrativa o altri accertamenti relativi alla gestione delle eventuali precedenti segnalazioni? In caso affermativo, quali accertamenti è stato chiesto di rinviare?
4. Se non esiste una simile richiesta del Ministero pubblico, quali sono le ragioni che impediscono di avviare già ora gli accertamenti amministrativi che non interferiscono con l'inchiesta penale?
5. Quali elementi dell'inchiesta amministrativa annunciata dipendono concretamente, secondo il Consiglio di Stato, dalle risultanze dell'inchiesta penale e quali potrebbero invece essere accertati autonomamente già oggi?
6. In particolare, per quale ragione non sarebbe possibile verificare già ora se siano effettivamente pervenute informazioni o segnalazioni alla Direzione della Scuola media di Giubiasco prima dell'arresto, quando siano state formulate, chi ne sia venuto a conoscenza, se siano state documentate e quale seguito sia stato loro dato?
7. Sono già state adottate misure per identificare e preservare tutta la documentazione potenzialmente rilevante per la futura inchiesta amministrativa, comprese e-mail, messaggi, verbali, appunti, notifiche, dossier e altra documentazione relativa alle eventuali segnalazioni e alla loro gestione?
8. Sono già state adottate misure affinché il trascorrere del tempo non renda più difficile l'identificazione e l'audizione delle persone che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti?
9. L'art. 39 LORD prevede che la facoltà di punire disciplinarmente si prescriva in cinque anni dalla trasgressione e disciplina il rapporto con un procedimento penale riguardante gli stessi fatti. Il Consiglio di Stato ha verificato se l'attesa possa incidere sulla prescrizione di eventuali responsabilità disciplinari di altre persone, relative non ai fatti contestati penalmente al docente ma alla gestione o all'eventuale mancata trasmissione di precedenti segnalazioni?
10. Il Consiglio di Stato ritiene possibile avviare già ora l'inchiesta amministrativa, svolgendo gli accertamenti autonomi rispetto al procedimento penale e coordinando o rinviando con il Ministero pubblico soltanto gli atti che potrebbero concretamente interferire con l'indagine penale? Se no, per quali ragioni?